



REGIONE DEL VENETO

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31/3/2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PR VENETO FSE+ 2021 – 2027 E DEL PR VENETO FESR 2021 – 2027. CIG A02C24991F

RISPOSTE A QUESITI DEI CONCORRENTI

QUESITI (Codice comunicazione n. 2418)

Quesito n. 1)

A pag. 14 del disciplinare, al punto 14, è indicato che "La relazione tecnica deve essere articolata e sviluppata in tanti paragrafi quanti sono gli elementi di valutazione dell'offerta; tali paragrafi dovranno essere distinti, strutturati, nominati e numerati secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 16.1".

Sempre al punto 14, viene specificato anche che la busta B deve contenere, oltre alla relazione tecnica, anche un documento descrittivo della composizione del Gruppo di Lavoro.

Tuttavia, il punto 16.1, che è la tabella con i criteri di valutazione, include anche un punto relativo al GdL, che come indicato al punto 14, dovrebbe essere contenuto in un documento separato rispetto alla relazione tecnica (e quindi non conteggiato nelle 50 pagine). Si chiede pertanto di confermare che la relazione tecnica, in relazione al GdL, debba contenere solo un paragrafo relativo all'adeguatezza dello stesso, dal momento che il documento descrittivo va prodotto su documento a parte.

Sempre nella tabella al punto 16.1 è incluso il criterio J, che fa riferimento all'illustrazione di un incarico precedente. Si chiede conferma che la parte relativa alla descrizione dell'incarico precedente debba essere prodotta su un documento a parte/separato e che quindi non vada conteggiato nelle 50 pagine di lunghezza massima della relazione tecnica.

Risposta n. 1):

Si conferma che, in relazione al Gruppo di Lavoro, la relazione tecnica dovrà contenere solo un paragrafo sull'adeguatezza dello stesso. La descrizione del Gruppo di lavoro, con i contenuti specifici previsti dal punto 14 sub 2) del Disciplinare, dovrà essere contenuta in un documento separato, da inserire anch'esso nella "Busta B – Offerta Tecnica".

L'illustrazione di un incarico precedente, ai sensi del criterio j della tabella di cui al punto 16.1 del Disciplinare di gara, costituisce parte integrante della relazione tecnica di cui al punto 14 sub 1) del Disciplinare ed è pertanto conteggiata nelle 50 pagine di lunghezza massima della relazione.

Quesito n. 2)

In relazione all'art. 16.1 del Disciplinare di gara, relativo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ai fini dell'ottenimento del punteggio massimo di 14 punti, previsto per il criterio di valutazione Qualità, si chiede di confermare che la certificazione Sistema di gestione della responsabilità sociale secondo lo standard IQnet SR10 conforme ai requisiti della norma ISO 26000 possa essere considerata equivalente alla Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014". Il possesso di tale certificazione serve a garantire il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale da parte delle imprese partecipanti, potendo pertanto le imprese soddisfare il requisito anche con altri mezzi alla luce del principio del *favor participationis*.

Risposta n. 2)

Il possesso della certificazione SA 8000 rileva ai soli fini della valutazione dell'offerta e non della sua ammissibilità. Esaminato il contenuto della certificazione IQNet SR 10 e comparato con il contenuto della SA 8000, si ritiene tale certificazione, ai fini della presente procedura, ammissibile in forza dei principi generali di cui all'art. 87 e Allegato II.8 del Codice.

Il RUP

Firmato Avv. Giulia Tambato



GIULIA TAMBATO
12.12.2023 11:08:17
GMT+01:00